

Regolamento prestazioni

Requisiti per accedere alle prestazioni assistenziali

Il diritto alle prestazioni in favore del lavoratore o – nei casi in cui è previsto – dei familiari fiscalmente a carico (coniuge e figli a carico di almeno uno dei due coniugi) matura a condizione che il lavoratore al momento di presentazione della domanda:

- **sia dipendente da impresa iscritta** alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
- **sia iscritto egli stesso** alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
- **sia stato effettuato in suo favore l'accantonamento per almeno 1.800 o 500 ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 3 mesi precedenti la data della fattura o dell'evento** per cui si chiede il rimborso.

Ai fini dei requisiti orari delle 1.800 o 500 ore si calcolano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, **anche le ore di assenza per:**

- servizio militare/civile,
- malattia,
- malattia tubercolare,
- infortunio sul lavoro e malattia professionale,
- congedo di maternità o di paternità regolarmente indennizzato,
- congedo parentale, compreso il prolungamento previsto dall'articolo 33 del D. Lgs. n. 151/2001 per minori con *handicap* grave,
- intervento della C.I.G.O. (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) autorizzato dalla Commissione Provinciale o respinto per responsabilità dell'impresa,
- intervento della C.I.G.S. (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), approvato con D.M., e della C.I.G. in deroga autorizzata,
- permessi sindacali retribuiti,
- aspettative per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive,
- assemblee retribuite previste dal c.c.n.l. e dalla Legge n. 300/1970,
- permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- ferie maturate e godute,
- festività retribuite,
- permessi retribuiti per decesso o documentata grave infermità, previsti dall'articolo 1 del D.M. 278/2000,
- congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, previsto dall'articolo 2 del D.M. 278/2000,
- permessi orari e mensili per i soggetti portatori di *handicap* grave o per i loro familiari, autorizzati dall'INPS, previsti dall'articolo 33 della Legge n. 104/1992,
- congedo straordinario, autorizzato dall'INPS, previsto dall'articolo 42 del D. Lgs. n. 151/2001,
- contratti di solidarietà,
- permessi individuali previsti dall'articolo 5, lettera B), del c.c.n.l., maturati e goduti,
- ore di assenza dal lavoro dei donatori di sangue che abbiano effettuato la donazione presso un centro autorizzato del Ministero della Sanità.

Calcolo delle ore (diritto)

La verifica sul numero di ore accantonate sarà effettuata alla presentazione della domanda di rimborso e qualora fossero sufficienti la prestazione verrà pagata nei tempi previsti dalla Cassa Edile.

Nel caso in cui le ore dovessero essere insufficienti, il diritto alla prestazione verrà verificato da Cassa Edile ogni mese successivo a quello della presentazione della richiesta, fino alla **scadenza di 1 anno** dalla data di rilascio della fattura o dell'evento per il quale si chiede il rimborso.

Lavoratori che provengono da altre Casse Edili

I lavoratori che provengono da altre circoscrizioni territoriali (Province) ed iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza possono beneficiare delle prestazioni erogate da quest'ultima, purché la loro posizione relativa all'accantonamento presso la Cassa Edile di provenienza sia regolare.

In tal caso il diritto di accesso alla prestazione matura quando viene raggiunto il requisito di ore accantonate sopra indicato, comprese le ore accantonate e certificate dalla Cassa Edile di provenienza. Fermo restando quanto precede, la prestazione richiesta deve riferirsi ad un evento accaduto o ad una fattura datata non oltre i **60 giorni precedenti la data dell'iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza**. In caso di mancanza del requisito orario, il lavoratore potrà beneficiare della prestazione nel momento in cui maturerà presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza il monte ore richiesto.

Rimborsi per familiari fiscalmente a carico

Ogni lavoratore ha diritto a rimborsi per i familiari fiscalmente a carico (coniuge e figli a carico di almeno uno dei due coniugi) in caso di:

- spese straordinarie,
- coniuge portatore di handicap,

a condizione che il lavoratore sia stato **iscritto anche non consecutivamente** presso Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza **per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni precedenti la data della fattura/evento** e che **nell'ultimo anno siano state accantonate presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza almeno 1.800 ore di lavoro ordinario o equiparate**.

I rimborsi per ciascuna tipologia di prestazione spettano per un singolo familiare a carico e per un solo evento all'anno. L'importo spettante è pari alla metà di quello che compete al lavoratore.

Ogni lavoratore ha, inoltre, diritto a:

- un contributo per i figli portatori di handicap (anche non a carico),

a condizione che sia in possesso dei normali requisiti richiesti per accedere alle prestazioni assistenziali.